

Servizio Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Rifiuti
telefono: 0323 4950239 · fax: 0323 4950274
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Verbania, 22/01/2021

Prot. n. 1131

Trasmessa via PEC

Sila S.r.l.
Via Cantarana
28883 GRAVELLONA TOCE (VB)

e p.c.

Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica
Settore Difesa del Suolo
Corso Stati Uniti, 21
10128 TORINO
difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica
Settore Tecnico Regionale
Novara e Verbania
Via Romita 13/bis
28845 Domodossola (VB)
*tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.p
iemonte.it*

Comune di Gravellona Toce
P.zza della Resistenza, 10
28883 GRAVELLONA TOCE (VB)

SUAP del Cusio e del Basso Verbanus
S.S. del Sempione, 4
28831 BAVENO (VB)

ARPA Piemonte
Dipartimento di Biella, Novara, Vercelli,
VCO (Piemonte Nord Est)
Via Bruzza, 4
13100 VERCELLI (VC)

Agenzia Interregionale del Fiume Po
Corso Genova, 16
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
protocollo@cert.agenziapo.it

Autorità di Bacino del Fiume Po
Strada Giuseppe Garibaldi, 75
43100 PARMA (PR)
protocollo@postacert.adbpo.it

Settore SG della Provincia del V.C.O.
Corpo di Polizia Provinciale
SEDE

oggetto:

Rinnovo con modifica dell'iscrizione al n. 41 del Registro provinciale, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'attività di recupero R13 - R4 di rifiuti non pericolosi in capo alla Società SILA S.r.l. con sede legale in Via Molinello, 57 - Solbiate Arno (VA) e sede operativa in Via Cantarana a Gravellona Toce (VB).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con nota ns. prot. n. 865 del 18/01/2016 è stata rinnovata in capo alla Società SILA S.r.l., con validità pari ad anni 5 a far data dal 24/01/2016, l'iscrizione al n. 41 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Preso atto che:

- Con nota ns. prot. n. 17971 del 26/10/2020 la Ditta in oggetto ha trasmesso comunicazione di rinnovo, con modifica, dell'attività di recupero rifiuti di cui all'iscrizione al n. 41 del Registro provinciale ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Con nota ns. prot. n. 376 del 12/01/2021 il Servizio scrivente ha chiesto alla Società Sila S.r.l. di fornire idonea documentazione integrativa in merito agli aspetti dettagliati nella nota stessa.
- Con nota acquisita con ns. prot. n. 719 del 18/01/2021 il SUAP del Cusio e del Basso Verbano ha trasmesso al Servizio scrivente il Certificato di Compatibilità Urbanistica n. 1/2021 rilasciato dalla Città di Gravellona Toce riferito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.
- Con note ns. prot. n. 830 del 20/01/2021 e n. 846 del 21/01/2021 è pervenuta al Servizio scrivente, rispettivamente da parte della Società SILA S.r.l. e del SUAP del Cusio e del Basso Verbano, la documentazione integrativa richiesta con nota ns. prot. n. 376 del 12/01/2021.

Considerato che:

- L'impianto in oggetto è collocato in Area P2 (M) di cui all'art. 58, c. 2, lett. a) del Titolo V "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)", nonché in fascia C a tergo di un limite B di progetto, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po e non risulterebbe pertanto compatibile con le specifiche limitazioni e prescrizioni disposte dalle stesse NTA del PAI (fascia B – area P2). Tuttavia l'area in questione è interessata dal progetto esecutivo VB-E-31 "Lavori di completamento dell'argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione di un nuovo argine in sponda destra del fiume Toce", nei Comuni di Gravellona Toce e Verbania, dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po – AIPO, con appalto già aggiudicato con Determina AIPO n. 1525 del 02/12/2015. La realizzazione di tali opere da parte di AIPO renderà l'intera area in questione idonea anche alle attività di trattamento rifiuti, impedendo le "alluvioni poco frequenti" del Fiume Toce e rendendo l'area di tipologia P1 (L) soggetta alle sole "alluvioni rare", nonché in fascia C, per la quale le attività di trattamento rifiuti sono ammesse.
- Con la nota ns. prot. n. 376 del 12/01/2021 richiamata in premessa, il Servizio scrivente ha rappresentato la sussistenza delle ritenute ragionevoli condizioni, con riferimento

all'aspetto specifico della compatibilità dell'attività in oggetto rispetto ai disposti del PAI, atte a rendere possibile il rinnovo dell'iscrizione della medesima attività al relativo Registro provinciale, in ragione della certezza che le opere idrauliche già appaltate da AIPO saranno realizzate nel prossimo futuro, rendendo pertanto inopportuno un mancato rinnovo dell'iscrizione dell'attività dell'impianto comportante la definitiva cessazione della medesima a fronte di un divieto definito dalle NTA del PAI il cui termine di valenza temporale è, appunto, già programmato, e comunicando di ritenere quindi ragionevole sostenere la sussistenza delle condizioni per superare lo stesso divieto in considerazione del fatto che l'attività è già in essere, pur nel rispetto delle conseguenti condizioni di tutela verso il rischio idraulico-ambientale da imporre in merito, fatti salvi eventuali pronunciamenti ostativi da parte delle Autorità appositamente coinvolte per specifica competenza.

- Con la stessa nota ns. prot. n. 376 del 12/01/2021 il Servizio scrivente ha pertanto chiesto alla Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo e Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania, al Comune di Gravellona Toce, all'ARPA Piemonte, al SUAP del Cusio e del Basso Verbano, all'Autorità di Bacino del Fiume Po ed all'Agenzia Interregionale del Fiume Po di far pervenire allo stesso Servizio le proprie osservazioni, precisazioni, integrazioni o motivazioni ostativi a quanto sopra prospettato entro il termine del 21/01/2021, precisando di intendere in caso di mancato pronunciamento che non siano state ravvisate dai medesimi Soggetti condizioni che impediscano l'attuazione del rinnovo dell'iscrizione al Registro provinciale dell'attività nel contesto sopra esplicitato.
- Con il Certificato di Compatibilità Urbanistica n. 1/2021 trasmesso dal SUAP del Cusio e del Basso Verbano con nota ns. prot. n. 719 del 18/01/2021 la Città di Gravellona Toce ha espresso, con riferimento all'area interessata dall'attività di recupero rifiuti in oggetto, *“Che tra le destinazioni d'uso ammesse in tale area, l'attività di “recupero di rifiuti non pericolosi – rottami ferrosi, non ferrosi e altri materiali da recupero” è urbanisticamente compatibile esclusivamente sulla porzione del Mappale 980 a destinazione insediamento di impianti per la produzione di beni e servizi escludendo la porzione interessata al vincolo IIIa1, come da stralcio cartografico qui di seguito. Sono fatte salve le verifiche da effettuarsi da parte degli Enti competenti in materia di igiene, sanità, sicurezza ed ambientali”*.
- Alla data del 21/01/2021 ed alla data odierna non è pervenuto alcun ulteriore riscontro, oltre al richiamato Certificato di Compatibilità Urbanistica n. 1/2021 della Città di Gravellona Toce, da parte degli Enti interpellati con nota ns. prot. n. 376 del 12/01/2021, pertanto si ritiene non siano emerse motivazioni sufficienti ad impedire il rinnovo dell'iscrizione al Registro provinciale dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, in ragione di quanto considerato con la richiamata nota ns. prot. n. 376 del 12/01/2021 e sopra riportato.

Considerato in particolare, in esito a quanto sopra esposto, che le opere idrauliche sopra considerate, già appaltate da AIPO, saranno realizzate nel prossimo futuro, rendendo inopportuno un attuale mancato rinnovo dell'iscrizione dell'attività dell'impianto comportante la definitiva cessazione della medesima a fronte di un divieto definito dalle NTA del PAI il cui termine di valenza temporale è, appunto, già programmato, e rendendo quindi di fatto superabile lo stesso temporaneo divieto nei confronti dell'attività in questione in virtù del fatto che la medesima è già in essere, nel vincolante rispetto da parte di SILA S.r.l. di tutte le specifiche indicazioni a tutela verso il rischio idraulico-ambientale previste dalla presente Iscrizione da porre in atto sino alla realizzazione e collaudo delle richiamate opere di arginatura.

Visti:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare gli artt. 214 e 216.
- Il Decreto Ministeriale 05/02/1998 e s.m.i..

- Il D.M. n. 186 del 05/04/2006.
- La Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i..
- La Legge Regionale del 26/04/2000 n. 44 e s.m.i..
- La L. 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
- Il D.Lgs. 165/2001, s.m.i..
- La D.D. del V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 96 del 23/12/2020 avente per oggetto "Incarichi di Direzione dell'Ente".

Ritenuto che, esaminata nel dettaglio la documentazione di cui in premessa e sopra preso atto ed a seguito di istruttoria di competenza, possa essere rinnovata con modifica, in riferimento alla comunicazione ns. prot. n. 17971 del 26/10/2020 e s.m.i., l'iscrizione al n. 41 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in capo alla Società SILA S.r.l., inerente l'attività in oggetto.

COMUNICA

che l'iscrizione al n. 41 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente l'attività di recupero rifiuti in oggetto svolta dalla Società SILA S.r.l., con sede legale in Via Molinello, 57 a Solbiate Arno (VA), presso la propria sede operativa ubicata in Via Cantarana a Gravellona Toce (VB) **è rinnovata, con modifica, come da comunicazione ns. prot. n. 17971 del 26/10/2020 e s.m.i., per anni 5 a partire dalla data del 24/01/2021.**

Inoltre, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

EVIDENZA CHE

1. L'iscrizione in oggetto è riferita esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
2. Le attività di recupero condotte presso l'impianto in oggetto devono essere conformi a quanto disposto in merito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
3. Lo svolgimento delle attività di recupero rifiuti di cui all'iscrizione in oggetto è subordinata all'esistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti ai sensi delle vigenti norme esulanti dal campo d'applicazione della stessa iscrizione.
4. Le attività di recupero rifiuti di cui alla presente iscrizione devono avvenire esclusivamente all'interno dell'impianto della Società SILA S.r.l. ubicato in Via Cantarana in Comune di Gravellona Toce (VB), individuato dai riferimenti catastali di cui al Foglio n. 10, mappale n. 980 (parte) del N.C.T. del Comune di Gravellona Toce (VB). In particolare la gestione dell'impianto deve rispettare quanto riportato nella "Planimetria generale" datata 22/09/2020, trasmessa in allegato alla nota ns. prot. n. 17971 del 26/10/2020.
5. Presso l'impianto in oggetto possono essere svolte le attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle tipologie di recupero, dei codici EER, dei quantitativi massimi di stoccaggio e trattamento annuo e delle modalità riassunti nella seguente tabella.

E' comunque facoltà della Società SILA S.r.l. adottare eventuali modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate, purché sia comunque garantito il rispetto delle specifiche normative di settore vigenti in merito e dei criteri gestionali di cui alla comunicazione in oggetto in rapporto a quanto evidenziato dalla presente.

Tipologia ed attività di recupero ex D.M. 05/02/98	EER trattato	Stoccaggio massimo rifiuti in R13	Modalità di Messa in Riserva	Trattamento Annuo Massimo
1.1 R13	15.01.01 - 15.01.05 15.01.06 - 20.01.01	40 Tonn	In area interna containers In area esterna containers a tenuta dotati di sistema copertura	400 tonn/a
3.1 R13 – R4	10.02.99 ¹ - 12.01.01 12.01.02 - 12.01.99 ¹ 15.01.04 - 16.01.17 17.04.05 - 19.01.02 19.01.18 - 20.01.40 ¹ limitatamente ai cascami di lavorazione	700 Tonn	In area interna cumuli, cassoni e fusti In area esterna containers a tenuta	2.000 tonn/a
3.2 R13 – R4	11.05.01 - 11.05.99 ² 12.01.03 - 12.01.04 15.01.04 - 17.04.01 17.04.02 - 17.04.03 17.04.04 - 17.04.06 17.04.07 - 19.10.02 19.12.03 - 20.01.40 12.01.99 ¹ ¹ limitatamente ai cascami di lavorazione ² sfridi del trattamento galvanico di superfici metalliche	90 Tonn	Cumuli in area interna	200 tonn/a
5.1 R13	16.01.06 - 16.01.16 16.01.17 - 16.01.18 16.01.22	40 Tonn	In area interna containers	400 tonn/a
5.8 R13	16.01.18 - 16.01.22 16.02.16 - 17.04.01 17.04.11	220 Tonn	In area interna containers In area esterna containers a tenuta	2.000 tonn/a
6.1 R13	02.01.04 - 15.01.02 19.12.04 - 20.01.39	50 Tonn	In area esterna containers a tenuta	400 tonn/a
6.2 R13	07.02.13 - 12.01.05 16.01.19 - 16.02.16 16.03.06	50 Tonn	In area interna containers In area esterna containers a tenuta	400 tonn/a
9.1 R13	03.01.01 - 03.01.05 03.01.99 - 15.01.03 17.02.01 - 19.12.07 20.01.38 - 20.03.01	20 Tonn	In area esterna containers a tenuta	220 tonn/a
TOTALE ANNUO				6.020 tonn/a

Il conferimento di rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.XX.YY (rifiuti urbani) è limitato alla provenienza dal circuito di raccolta degli stessi effettuato dal relativo servizio pubblico o possibile solo a seguito di specifico accordo/convenzione con il Soggetto competente per l'organizzazione dello stesso servizio pubblico.

6. La gestione dell'impianto dovrà essere svolta, sino alla realizzazione e collaudo delle opere previste dal progetto esecutivo VB-E-31 "*Lavori di completamento dell'argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione di un nuovo argine in sponda destra del fiume Toce*", nei Comuni di Gravellona Toce e Verbania, dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po – AIPO, nell'assoluto rispetto delle indicazioni di seguito elencate.
- a) Gli stoccaggi di rifiuti in area esterna al capannone dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando cassoni a tenuta stagna, al fine di evitare l'interazione con le acque e il dilavamento dei rifiuti contenuti in caso di eventi alluvionali che comportino allagamento dell'area, in subordine a quanto disposto al successivo punto d).
- b) L'impianto in oggetto deve essere dotato di un sistema stabile di barriere mobili a tenuta idraulica in corrispondenza delle aperture del capannone, tali barriere mobili dovranno essere tempestivamente posizionate in caso di eventi caratterizzati da un'allerta meteo arancione o rossa emessa dalla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile, al fine di impedire/rallentare l'infiltrazione delle acque all'interno del capannone stesso; dovrà inoltre essere presente in impianto, pronto all'uso, un sistema di pompaggio da utilizzare per il rilancio delle acque in caso di allagamento delle aree di trattamento rifiuti interne al medesimo capannone.
- c) I quadri elettrici dell'impianto dovranno essere posizionati ad una altezza dal suolo tale da impedire l'interazione degli stessi con eventuali battenti di acque alluvionali. Tale altezza minima di sicurezza deve essere determinata mediante un adeguato studio idraulico.
- d) In occasione di eventi caratterizzati da un'allerta meteo arancione o rossa emessa dalla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile, la Società SILA S.r.l. deve provvedere all'immediato riposizionamento all'interno del capannone, qualora tecnicamente possibile, di tutti i rifiuti stoccati in area esterna, sino a cessazione dell'allerta.
- La Società SILA S.r.l. deve dare attuazione a quanto sopra riportato entro il giorno 21/02/2021; entro la medesima data dovrà inoltre inviare al Servizio scrivente, al Comune di Gravellona Toce, al SUAP del Cusio e del Basso Verbano ed all'ARPA Piemonte idonea documentazione tecnico-descrittiva, corredata da relativa documentazione fotografica, a dimostrazione di adeguato adempimento a quanto sopra riportato ai punti a), b) e c).
7. Qualora la Società SILA S.r.l. fosse intenzionata a ritirare il codice EER 11.05.99 riferito a diverse tipologie di rifiuti rispetto a quella indicata nella tabella riportata al precedente punto 5., dovrà esserne data preventiva comunicazione in merito al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte, al SUAP del Cusio e del Basso Verbano ed al Comune di Gravellona Toce riportante la descrizione del rifiuto e del relativo ciclo produttivo, nonché la dichiarazione di compatibilità del rifiuto con il processo di recupero attuato. Il conferimento di detti rifiuti all'impianto in oggetto è comunque subordinato alla preventiva espressione di giudizio in merito da parte del Servizio scrivente.
8. Deve essere accertata, a cura della Società SILA S.r.l. ed in particolare a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto, la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto all'attività esercitata, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici forniti dal produttore degli stessi rifiuti.
9. Devono essere opportunamente e costantemente verificate, a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto, le caratteristiche merceologiche delle EoW ottenute dall'attività di recupero rifiuti in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia. La gestione dell'attività di produzione di EoW dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., dal Reg. UE n. 333/2011 e dal Reg. UE n. 715/2013 in relazione alle specifiche tipologie di rifiuti recuperati.

10. E' obbligo da parte della Società SILA S.r.l. l'osservanza di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al tipo di attività svolta, il cui rispetto è necessario allo svolgimento dell'attività in oggetto.
11. E' obbligo della Società SILA S.r.l. individuare un Responsabile Tecnico dell'impianto. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla stessa Società SILA S.r.l., deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni. In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto rispetto a quanto già comunicato nell'ambito dell'iscrizione in oggetto dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, al SUAP del Cusio e del Basso Verbania, all'A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Gravellona Toce.
12. Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione devono rispettare i contenuti e/o le caratteristiche descritte nelle relative schede tecniche e/o documentazioni allegata alla relativa comunicazione della Società SILA S.r.l., per quanto compatibili e fatti salvi i contenuti della presente; ogni eventuale variazione di contenuti e/o caratteristiche di cui alle stesse schede e/o documentazione dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte, al SUAP del Cusio e del Basso Verbania ed al Comune di Gravellona Toce secondo i disposti legislativi citati in precedenza.
13. I rifiuti da recuperare in ingresso/uscita dall'impianto (R13) devono essere stoccati separatamente da eventuali frazioni indesiderate prodotte dalla Ditta di risulta da azioni di cernita/selezione, qualora effettuate, i quali devono essere gestiti secondo le modalità del deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
14. E' obbligo da parte della Società SILA S.r.l. gestire l'attività di messa in riserva R13 nel totale rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 8 dello stesso articolo il quale dispone che il passaggio dei rifiuti fra *"...siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 Messa in Riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti"*.
15. In corrispondenza delle aree di messa in riserva rifiuti deve essere apposta adeguata cartellonistica riportante, relativamente ai rifiuti presenti, per ciascuna tipologia di rifiuto, il relativo codice EER e la relativa tipologia di recupero, ex Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. Gli stessi rifiuti dovranno essere stoccati adottando idonei accorgimenti al fine di garantire la non miscelazione di diversi codici EER.
16. E' fatto obbligo alla Società Sila S.r.l. garantire costantemente la netta distinzione tra i rifiuti presenti in impianto e le EoW prodotte dall'attività, le quali dovranno altresì essere individuate da apposita cartellonistica.
17. La messa in riserva dei rifiuti di cui al codice EER 16.01.06 deve essere gestita nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.. In particolare la messa in riserva delle carcasse di autoveicoli bonificati deve avvenire esclusivamente su superfici con impermeabilizzazione garantita o in cassoni a tenuta stagna.
18. La Società SILA S.r.l. deve garantire il divieto di accesso all'area interessata dall'attività di cui all'iscrizione in oggetto da parte di persone non autorizzate.
19. L'attività di recupero rifiuti in questione dovrà essere svolta garantendo, in ogni condizione operativa della stessa, il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa di riferimento vigenti in merito, adottando le eventuali misure di mitigazione qualora necessarie allo scopo, previa acquisizione dei relativi eventuali titoli in merito.
20. E' obbligo da parte della Ditta in oggetto prestare la massima attenzione ed adottare eventualmente efficaci ed idonei provvedimenti al fine di evitare il diffondersi di polverosità/emissioni odorigene/colaticci indotti dall'attività di recupero rifiuti in oggetto. Deve inoltre

- essere evitato in modo assoluto lo spandimento sul suolo/superfici in aree limitrofe a quelle in oggetto degli stessi rifiuti e/o di effluenti generati dai medesimi o dall'attività condotta.
21. Deve essere garantito da parte della Società SILA S.r.l. il contenimento dei rifiuti all'interno delle relative aree destinate allo scopo, evitando altresì la diffusione di effluenti liquidi o gassosi generati o connessi all'attività stessa.
 22. L'altezza massima dei cumuli di EoW depositati in prossimità della recinzione dell'impianto in oggetto non dovrà superare l'altezza della stessa recinzione. In ogni caso dovrà essere sempre garantito non vi siano spandimenti di materiali oltre il limite di detta recinzione.
 23. La Ditta in oggetto deve garantire nel tempo l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in questione in tutte le sue parti e componenti, con particolare riferimento alla pavimentazione ed alla rete di raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia, garantendo altresì il corretto esercizio in buono stato ed in efficienza dell'intero impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta.
 24. Devono essere quotidianamente pulite le aree di accesso, di movimentazione, di transito e di trattamento/stoccaggio dell'impianto al fine di contenere i rifiuti all'interno dell'impianto e delle rispettive zone di trattamento/stoccaggio. Deve essere altresì garantita la completa funzionalità di dette aree di accesso, movimentazione e transito mantenendole costantemente libere.
 25. Devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza dell'impianto. Tutto il personale operante nell'impianto deve essere idoneamente formato allo scopo e al servizio svolto.
 26. In ingresso all'impianto deve essere apposta e garantita aggiornata nel tempo una specifica cartellonistica riportante: la denominazione del Soggetto titolare dell'iscrizione, l'attività di recupero svolta, il riferimento al numero di iscrizione al Registro provinciale ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
 27. Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto, nell'ambito dello svolgimento delle attività di recupero rifiuti o in altre condizioni dello stesso, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Società SILA S.r.l. di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia, attenendosi alle eventuali disposizioni impartite dalle medesime, e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
 28. La Ditta in oggetto dovrà tempestivamente comunicare al Servizio scrivente, al SUAP del Cusio e del Basso Verbano, all'A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Gravellona Toce ogni eventuale modifica della ragione sociale e dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, nonché l'eventuale cessazione dell'attività stessa; l'eventuale cessazione dovrà essere comunicata entro il mese successivo alla stessa, corredata da dichiarazione attestante il ripristino dello stato dei luoghi (allegando idonea documentazione fotografica) nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, i quali non dovranno essere interessati dalla presenza di rifiuti residui.
 29. In caso di continuazione dell'attività di recupero rifiuti la comunicazione volta al rinnovo dell'iscrizione in oggetto al n. 41 del Registro provinciale dovrà essere comunicato al Servizio scrivente, allo SUAP del Cusio e del Basso Verbano, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Gravellona Toce almeno 90 giorni prima della scadenza dell'iscrizione stessa.

SOTTOLINEA INOLTRE CHE

- Qualora, a seguito del rinnovo dell'iscrizione in oggetto, si concretizzasse l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti in questione rispetto alle disposizioni imposte

dal PAI ed in particolare dal PGRA saranno applicati i disposti di cui all'art. 216, c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (divieto di prosecuzione dell'attività).

- A seguito del rinnovo dell'iscrizione in oggetto potranno altresì essere richiesti eventuali specifici approfondimenti tecnici volti a verificare, da parte di tutti i Soggetti competenti, la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza idraulica necessarie alla permanenza dell'attività in questione sul sito, in rapporto ai disposti del PAI-PGRA.
- Il rinnovo dell'iscrizione di cui alla presente comunicazione potrà essere oggetto di eventuali specifiche disposizioni volte a garantire ulteriori misure di sicurezza idraulica ritenute necessarie dalle Autorità competenti in materia, in rapporto ai disposti del PAI-PGRA.
- L'inosservanza di quanto disposto dalle normative vigenti in materia di gestione di impianti di trattamento/recupero rifiuti e di quanto disposto con la presente comunicazione comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/06, s.m.i..
- L'attività di cui all'iscrizione in oggetto potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Servizio scrivente che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 216, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Claudio Giannoni

sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

VISTO IL DIRIGENTE
Ing. Antonella Costa
sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ulteriori informazioni relative alla pratica in oggetto possono essere richieste al Responsabile del Servizio Ing. Claudio Giannoni tel. 0323 4950252 oppure all'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Filippo Ferrari tel. 0323 4950239. FF